

REGIE PATENTI

COLLE QUALI

*Sua Maestà ordina la soppressione del Collegio delle Provincie,
ed approva l'annesso Regolamento per le Università di Torino, e di Genova.*

In data del 23 di luglio 1822.



TORINO, DALLA STAMPERIA REALE.

№. 12.

Arrend. li. 8. di Nov. 1822.
pubb. li. 6. di

Costamagna

REGIE PATENTI

COPIE QUANTITÀ

San Marco ordina la suppressione del Collegio delle Provincie,
ed apriva l'antico Regimento per le Università di Torino, e di Genova.

Le date del 23 di luglio 1792.



TORINO, DALLA STAMPERIA REGIA.

CARLO FELICE

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA,
DI CIPRO, E DI GERUSALEMME;

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ecc.;

PRINCIPE DI PIEMONTE,

ecc. ecc. ecc.

Quella somma cura che i nostri Reali Predecessori ponevano nel proteggere le scienze, e nell'aprirne la via a chi loro volesse dar opera, la medesima non meno sta a cuore a Noi. Ma le scienze, e le lettere, affinchè possano recar lume all'intelletto, e vantaggio allo Stato, e benefica influenza sopra ogni ordine di cose, debbono essere compitamente imparate a dovere, e debbono andare congiunte colla morale, e cristiana condotta. Uno studio, che le reiterate assenze di molti studenti nel corso dell'anno, e l'inopportuna indulgenza negli esami rendono assai imperfetto, non fa che moltiplicare gli irrequieti presuntuosi, quanto ad ogni ben fare incapaci, altrettanto di brame altere; una condotta immorale sottoponendo all'arbitrio delle passioni l'immutabile verità, ed ogni interesse sì pubblico che privato, produce giovani d'ogni legge divina, ed umana impazienti, corrotti, e corrompitori. Per la qual cosa, disposti Noi ad onorare le scienze, purchè siano,

come è lor natura, congiunte colla virtù, nella determinazione in cui siamo di sopprimere il Collegio delle Provincie, abbiamo sin d' ora giudicato, sebbene siano chiuse le Università di Torino, e di Genova, di prescrivere con apposito Regolamento quegli ordini fondamentali, che Ci possono assicurare del vero addottrinamento, e della saviezza degli studenti, desiderando che l' esatto adempimento di tali ordini muovere Ci possa a concedere nuovi contrassegni della Sovrana nostra protezione.

Èpperò per le presenti, di nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo disposto, e disponiamo quanto segue.

Sopprimiamo il Collegio delle Provincie, riserbando, per un riguardo alle particolari istituzioni che vi sono annesse, di provvedere, affinchè in altro Collegio possano essere ricevuti gli studenti di Teologia accorrenti dalle Provincie alla Regia Università, od ammessi a godere posti gratuiti in tale facoltà, come altresì gli studenti ammessi a godere posti gratuiti per le belle lettere, e per la Filosofia, ai quali in avvenire non saranno ammessi, salvo li sacerdoti, ed altri chierici, che saranno iniziati negli ordini maggiori, ovvero avranno dato al proprio Vescovo non dubbie prove della loro vocazione allo stato ecclesiastico.

Essendo nostra intenzione di conservare alle Provincie, ed alle persone contemplate nella fondazione del Santo Pontefice Pio V, e del Senatore Guidetti

5
li posti gratuiti, Ci riserbiamo di determinare il modo, con cui avranno a darsi.

3.

Ordiniamo che il Regolamento per le Università nostre di Torino, e di Genova, unito alle presenti, e visato d'ordine nostro dal primo Segretario di Stato per gli affari interni, venga in ogni sua parte, ed in ogni sua disposizione esattamente osservato, derogando Noi per tal effetto al disposto delle Costituzioni per la nostra Università di Torino, ed al Regolamento per quella di Genova, nella parte che trovansi in opposizione al disposto del sovr' accennato qui annesso Regolamento, e ad ogni, e qualunque altra legge, o disposizione in contrario.

Mandiamo alla Camera nostra de' conti, ai Senati di Piemonte, di Nizza, e di Genova, al Magistrato della Riforma, ed alla Deputazione agli Studi di Genova di registrare le presenti coll' annesso Regolamento, ed a chiunque fia spediante di osservarlo, e farlo osservare, volendo che alle copie stampate nella Stamperia Reale, abbia a prestarsi la stessa fede che all' originale; chè tale è nostra mente.

Date in Govone il ventitre del mese di luglio, l'anno del Signore mille ottocento ventidue, e del Regno nostro il secondo.

CARLO FELICE

V. FALLETTI P. Regg. Provv.

V. BRIGNOLE.

V. CORTE.

ROGET DE CHOLEX.

IL SENATO DI S. M. IN TORINO SEDENTE.

*Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le sovra-
scritte Regie Patenti datate a Govone il 23 scaduto luglio,
firmate da S. M., e debitamente spedite, sigillate, e sotto-
scritte dal signor Cavaliere Roget de Cholex Primo Segretario
di Stato per gli affari interni, unitamente al Regolamento alle
medesime annesso, e sentito nelle sue conclusioni il signor Ca-
valiere Celebrini Sostituto Avvocato generale, a cui ogni cosa
è stata comunicata; il tenore del tutto considerato, per le pre-
senti abbiamo mandato, e mandiamo registrarsi ne' registri
nostri le suddette Regie Patenti, coll' unito Regolamento, ed
osservarsi secondo la loro forma, mente, e tenore. In cui se-
de ec.*

Date in Torino il ventuno agosto mille ottocento ventidue.

Per detto Eccellentissimo

REALE SENATO

Avv.° AMEROSIO Segr.

LA REGIA CAMERA DE' CONTI.

*Ad ognuno sia manifesto che vedute per Noi, e lette le avanti
scritte Regie Patenti datate a Govone li ventitre dello scaduto
luglio, da S. M. firmate, debitamente spedite, sigillate, e
sottoscritte dal signor Cavaliere Roget de Cholex Primo Segre-
tario di Stato per gli affari interni, coll' annessovi Regolamento
visato dallo stesso signor Cavaliere Roget d' ordine di S. M.
Udito nelle sue conclusioni il signor Avvocato Lombardi Sosti-
tuito Procuratore generale della M. S., a cui il tutto è stato
comunicato; il tenore d' ogni cosa considerato, abbiamo man-
dato, e per le presenti mandiamo registrarsi ne' registri no-
stri le succennate Regie Patenti, col Regolamento alle medesi-
me unito, ed osservarsi secondo la loro forma, mente e tenore.*

Date in Torino li venti agosto mille ottocento ventidue.

Per detta Eccellentissima

REGIA CAMERA

FAVA

IL SENATO DI S. M. SEDENTE IN NIZZA.

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le avanti scritte Regie Patenti del ventitre dello scorso mese di luglio, datate in Govone, da S. M. firmate, debitamente spedite, sigillate, e sottoscritte dal signor Cavaliere Roget de Cholex Primo Segretario di Stato di S. M. per gli affari interni, coll' annesso Regolamento visato d' ordine di S. M. dallo stesso signor Cavaliere Roget de Cholex, e sentito nelle sue conclusioni il signor Senatore Vassallo Passerin d' Entrèves Avvocato Fiscale generale, a cui ogni cosa è stata comunicata; il tenore del tutto considerato, abbiamo mandato, e per le presenti mandiamo le sopraccennate Regie Patenti col predetto Regolamento registrarsi ne' registri nostri, ed osservarsi secondo la loro forma, mente, e tenore. In cui fede ec.

Date in Nizza il trenta agosto mille ottocento ventidue.

Per detto Eccellentissimo

REALE SENATO

Giovanni Tommaso Roux Segr.

IL SENATO DI S. M. IN GENOVA SEDENTE.

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le avanti scritte R. Patenti in data dei ventitre scorso luglio, ed annesso Regolamento, da S. M. firmate, debitamente spedite, sigillate e sottoscritte dal signor Cavaliere Roget de Cholex Primo Segretario di Stato per gli affari interni. Sentito nelle sue conclusioni il signor Marrone Sostituto Avvocato generale, cui ogni cosa è stata comunicata; il tenore del tutto considerato, abbiamo interinato, e per le presenti interiniamo le suddette R. Patenti, mandando le stesse, unitamente all' annesso Regolamento registrarsi nei registri nostri, ed osservarsi secondo la sua forma, mente, e tenore. In fede del che ec.

Genova li ventisei agosto mille ottocento ventidue.

Per detto Eccellentissimo

REALE SENATO

FISARI Segr. Civ.

IL MAGISTRATO DELLA RIFORMA

SOPRA GLI STUDI.

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le avanti scritte Regie Patenti del ventitre dello scorso luglio, datate in Govone, da S. M. firmate, debitamente spedite, sigillate, e sottoscritte dal signor Cavaliere Roget de Cholex Primo Segretario di Stato per gli affari interni, coll' annesso Regolamento visato d' ordine di S. M. dallo stesso signor Cavaliere Roget de Cholex, e sentito nelle sue conclusioni il signor Cavaliere Riformatore, e Censore Viotti, a cui ogni cosa è stata comunicata; il tenore del tutto considerato, abbiamo mandato, e per le presenti mandiamo le sopraccennate R. Patenti col predetto Regolamento registrarsi nei registri nostri, ed osservarsi secondo la loro forma, mente, e tenore.

Date in Torino il quattro del mese di settembre mille ottocento ventidue.

Per detto Eccellentissimo
MAGISTRATO

BERTOLOTTI Sost. Segretario.

LA REGIA DEPUTAZIONE

SOPRA GLI STUDI IN GENOVA.

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le avanti scritte Regie Patenti del ventitre dello scorso luglio, datate in Govone, da S. M. firmate, debitamente spedite, e sottoscritte dal signor Cavaliere Roget de Cholex, primo Segretario di Stato per gli affari interni, coll' annesso Regolamento, visato d' ordine di S. M. dallo stesso signor Cavaliere Roget de Cholex, e sentito nelle sue conclusioni il signor Molini deputato all' insegnamento, a cui ogni cosa è stata comunicata; il tenore del tutto considerato, abbiamo mandato, e per le presenti mandiamo le sopraccennate Regie Patenti col predetto Regolamento registrarsi nei registri nostri, ed osservarsi secondo la loro forma, mente, e tenore.

Date in Genova li 10 di settembre 1822.

Per detta
REGIA DEPUTAZIONE

RUFFO Segretario.

REGOLAMENTO ⁹

PER LE UNIVERSITÀ DI TORINO E DI GENOVA

TITOLO PRIMO.

Dei Prefetti, e degli Studenti.

Art. 1.

Non sarà permesso agli studenti dell'Università di stabilirsi isolatamente, o vivere in stanze mobigliate, ed affittate, con recarsi per pranzo, o cena agli alberghi, o trattorerie.

2.

Quelli, i quali non abitano co' loro ascendenti, o zii, dovranno stabilirsi in pensioni, o locande approvate da' Prefetti degli studenti.

3.

Si nomineranno a Prefetti degli studenti pell'Università di Torino quattro Ecclesiastici fra i più stimati, ciascuno de' quali abbia ad essere incaricato della vigilanza sulle pensioni, e locande esistenti ne' quattro quartieri del Montecenisio, Dora, Monviso, e Po, e sulla condotta degli studenti della Regia Università in esse abitanti; e per quella di Genova, uno solamente, scielto anche fra gli Ecclesiastici

più stimati, il quale invigilerà sulle pensioni, e locande tutte destinate a' studenti.

4.

Sarà a ciascuno di essi corrisposta sulla cassa della Regia Università l'indennità d'annue lire mille cinquecento.

Verranno per la prima volta eletti per un triennio, e successivamente d'anno in anno, e potranno al fine del triennio, o dell'anno venir rieletti.

5.

Quelli, i quali intenderanno di ricevere nel prossimo anno scolastico studenti in pensione, o locanda, dovranno indirizzarsi in Torino al Prefetto del quartiere, in cui intendono aprire pensione, o locanda, per ottenere dal medesimo l'autorizzazione; ed in Genova, a quello incaricato per l'intera città.

6.

Quest' autorizzazione non verrà loro accordata, senza che risulti che sono in grado di convenientemente alloggiare gli studenti, e senza pericolo alcuno per i medesimi.

7.

L'autorizzazione esprimerà il numero degli studenti, che potranno ricevere in pensione, o locanda; non si eccederà quello di dieci, salvo per qualche straordinaria causa si credesse opportuno di autorizzarne alcuna per un numero maggiore.

8.

Qualora gli studenti, che non possono abitare in casa de' loro ascendenti, o zii, avessero qualche altro parente, od amico, che fosse disposto a riceverli nella propria casa, senza accettare altri in pensione, o locanda, non si potrà

ciò eseguire senza ottenerne dal Prefetto l'autorizzazione, la quale non si accorderà senza che risulti, che lo studente, che intende ritirarsi presso siffatto parente, od amico, non vi corre pericolo alcuno. S'invigilerà dai Prefetti sugli studenti, ai quali siffatta autorizzazione sarà impartita, come su quelli collocati nelle pensioni, o locande autorizzate.

9.

Qualora durante il corso dell'anno scolastico qualche studente per qualche ragionevole causa intendesse di cambiar pensione, non potrà ciò aver luogo, salvo di concerto col Prefetto degli studenti, e la traslocazione dovrà notarsi nel registro dell'Università, di cui all'articolo 29 del titolo secondo.

10.

Sarà cura de' Prefetti degli studenti di procurare, che per l'anno prossimo scolastico vi sia sì in Torino che in Genova, un numero sufficiente di pensioni, e locande per gli studenti di quelle Regie Università.

11.

I Prefetti degli studenti, per quanto riguarda la scelta delle persone da autorizzarsi a tener pensione, o locanda, si concerteranno coi Parrochi, e per riguardo alla disciplina, ed altre occorrenze col Censore della Regia Università, il quale all'uopo ne riferirà al Magistrato della Riforma, ed in Genova alla Deputazione sovra gli Studi.

12.

Visiteranno di quando in quando le pensioni, e locande approvate, non che le case di cui all'articolo 8, per riconoscere se gli studenti in esse ricevuti tengono la condotta che si conviene.

TITOLO SECONDO.

*Dei doveri degli studenti delle Regie Università,
e del corso da farsi da essi.*

13.

Dovranno gli studenti, i quali non abitano presso i loro ascendenti, o zii, presentarsi al principio dell'anno scolastico al Prefetto degli studenti della sezione, in cui intenderanno stabilirsi, ed eleggere di concerto con esso una delle pensioni, o locande approvate, o farsi autorizzare quando qualche loro parente, od amico sia disposto a riceverli in casa sua. Pello stesso fine gli studenti nell'Università di Genova s'indirizzeranno al Prefetto degli studenti stabilito pell'intera città.

14.

Dovranno adempiere ai doveri della Religione nella propria parrocchia, frequentando le funzioni parrocchiali con assiduità, accostarsi una volta al mese almeno al Sacramento della Penitenza, adempiere al precetto pasquale, fare prima, o dopo Pasqua, e ne' giorni che verranno assegnati, li spirituali esercizi nella congregazione dell'Università, od in quell'altro locale, che verrebbe a tal uopo destinato.

Non si daranno gli esercizi spirituali a più di dugento studenti nello stesso tempo, e nello stesso luogo; assisteranno anche ai medesimi i Professori della facoltà, cui appartengono gli studenti, ai quali si daranno gli esercizi.

15.

Dovranno in principio dell'anno scolastico presentarsi, e farsi conoscere tanto dal Parroco nella cui Parrocchia abitano, quanto dai Professori, di cui debbono seguire le lezioni.

16. Dovranno nei giorni di scuola frequentare le lezioni dei loro Professori.

Sarà rigorosamente vietato qualunque atto d'applauso, approvazione, o disapprovazione nelle scuole.

17.

Volendo seguire le lezioni d'un Ripetitore, dovranno farne la scelta fra quelli approvati.

18.

Sarà proibito agli studenti delle Università l'ingresso ne' giuochi di trucco, qualunque giuoco nelle contrade, nelle botteghe da caffè, od altro pubblico ridotto, l'adunarsi e far crocchi tanto nelle botteghe da caffè che in qualunque luogo pubblico.

19.

Dovranno sul far della notte ritirarsi alle loro case, locande, o pensioni, astenersi dal recarsi con frequenza ai teatri, balli d'invito, ed altri pubblici spettacoli, ed uniformarsi agli ordini, che loro verranno dati dai Prefetti relativamente alla condotta.

20.

Il Vicario di Torino, in Genova il Direttore di Polizia, ed in entrambe gli altri funzionari di Polizia informeranno il Magistrato ogniqualvolta loro risulti, che alcuno fra gli studenti contravvenga al disposto degli articoli 18 e 19, ovvero abbia commesso qualche altro disordine.

21.

L'anno di corso dal principio del prossimo anno scolastico sarà regolato dal tempo, in cui l'*admittatur* sarà stato spedito agli studenti, ed avranno essi esattamente adempito ai doveri di pietà, studio, e buona condotta.

14

L'anno di corso s'intenderà compito, quando gli studenti avranno, durante sette mesi e quindici giorni, frequentate le scuole, adempiendo a tutti i loro doveri.

Nelle facoltà di Teologia, Legge, e Medicina basteranno per i licenziandi mesi sei e mezzo, e per i laureandi cinque e mezzo.

22.

Qualunque sia l'epoca, in cui sarà terminato il corso come avanti prescritto, saranno gli studenti ammessi agli esami, ed ai gradi.

23.

Li contravventori al disposto dell'articolo 17 perderanno l'anno di corso, in cui avranno frequentato le lezioni di un Ripetitore non approvato.

Quelli, che contravverranno al disposto degli articoli 18 e 19, perderanno tre mesi di corso.

Per qualunque disordine dagli studenti commesso in sito pubblico, perderanno gli studenti colpevoli quattro mesi del corso avanti prescritto.

Commettendosi dagli studenti di una scuola qualche grave disordine, o tumulto, saranno castigati tutti gli studenti della stessa scuola colla perdita di una parte del corso, quale non sarà minore di un mese, e potrà estendersi sino ad un anno secondo le circostanze, ad arbitrio del Magistrato della Riforma, ed in Genova della Deputazione agli Studi.

24.

Agli studenti, i quali avranno incorso la penale della perdita d'una parte del corso, sarà questo prorogato per un tempo corrispondente a quello del corso perduto, quale perciò si considererà come non fatto.

25.

Per essere ammessi alla Regia Università, ed all'esame

del magistero, dovranno gli studenti uniformarsi al disposto del §. 8 del Manifesto pubblicato dal Magistrato della Riforma il 7 di dicembre 1821.

Gli studenti, che aspirano alla Legale, non saranno ammessi, salvo subiscano li tre esami infra prescritti pel magistero in detta facoltà, e siano almeno in due di essi stati approvati a pieni voti; trattandosi di persone di fortuna ristretta, non saranno ammessi, salvo sieno stati in detti tre esami approvati a pieni voti, ed in due di essi anche con lode.

26.

Non si farà d'or in avvenire luogo alla dispensa da tutto il corso legale, o parte di esso, salvo trattandosi di ecclesiastici già iniziati negli ordini maggiori, ai quali in vista del corso di Teologia precedentemente fatto, potrà il Magistrato, o la Deputazione accordare le dispense da due anni del corso legale.

27.

Il corso di Teologia fatto dai chierici nella propria Diocesi verrà computato per tre anni di corso nella Regia Università, qualora aspirino al conseguimento dei gradi in Teologia.

28.

Non potranno gli studenti ammettersi allo studio delle facoltà di Teologia, Legge, Medicina, e Chirurgia, senza che abbiano compiuti anni sedici, nè alla Filosofia senza aver compiuti anni quattordici.

29.

Per ottenere l'*admittatur* dovranno far constare d'aver subito l'esame, o conseguito il grado dell'anno precedente, e presentare;

Il certificato del Prefetto degli studenti comprovante,

che hanno dato il loro nome al medesimo, e che si sono collocati in una pensione, o locanda approvata, se non abitano coi loro ascendenti, o zii, o presso un parente, od amico dietro speciale autorizzazione;

Il certificato giustificante, ch'essi si sono presentati, ed hanno dato il loro nome tanto al Parroco della Parrocchia, in cui abitano, quanto al Professore della scuola, che debbono frequentare.

Al principio dell'anno scolastico dovranno di più presentare il certificato del Parroco del luogo, in cui avranno passate le vacanze, comprovante che nel corso di esse hanno frequentato con assiduità le funzioni parrocchiali, e che si sono accostati almeno una volta al mese al Sacramento della Penitenza; legalizzato detto certificato dalla Curia ecclesiastica.

Dovranno inoltre gli studenti sottoscrivere nel registro, che si terrà nella Regia Università per gli studenti d'ogni facoltà, in cui si esprimerà il loro nome, cognome, età, patria, casa d'abitazione, indicando se intendono di seguire le lezioni di qualche Ripetitore, ed il nome di esso.

Quanto sovra mediante, verrà loro spedito l'*admittatur*.

30.

Si rinnoverà l'*admittatur* al fine del bimestre, da computarsi dal giorno, in cui sarà stato spedito l'*admittatur* precedente.

31.

Per ottenere il nuovo *admittatur* dovrà presentarsi quello del precedente bimestre, colla sottoscrizione del Parroco comprovante la frequenza, ed assiduità alle funzioni parrocchiali nel bimestre scaduto; del Professore per la frequenza, ed assiduità alla scuola, ed allo studio; del Prefetto degli studenti per la buona condotta.

Dovranno inoltre sempre presentarsi le fedi della confessione mensile sottoscritte dal confessore, e verificate dal Rettore della parrocchia, in cui si saranno confessati, e dal Prefetto degli studenti, e nel bimestre successivo alla Pasqua, il biglietto comprovante l'adempimento al precetto pasquale, non che di aver fatto li spirituali esercizi nel tempo e luogo, che sarà stato destinato.

32.

Avrà ogni studente cura di procurarsi alla fine d'ogni bimestre li recapiti necessari per ottenere il nuovo *admittatur*, e quelli presentare alla Segreteria della Regia Università fra giorni quindici successivi alla scadenza, locchè mediante il nuovo *admittatur* si spedirà colla data del giorno successivo alla scadenza del primo.

33.

Quelli che per causa di malattia, od altra causa in nessun modo procedente da loro colpa, non potessero presentarsi fra i giorni quindici successivi alla scadenza dell'*admittatur*, dovranno far risultare di tal causa col certificato del Prefetto degli studenti.

34.

A quelli che non presenteranno l'*admittatur* coi recapiti prescritti fra giorni quindici successivi alla scadenza del precedente bimestre, verrà bensì accordato il nuovo *admittatur*, ma colla data del giorno, in cui si saranno presentati, ed il tempo trascorso dalla scadenza del bimestre, sino a quello, in cui avranno questo presentato co' prescritti recapiti, non sarà loro computato nel corso, salvo col certificato del Prefetto degli studenti, di cui all'articolo precedente, giustifichino che non hanno potuto presentarsi.

In questo caso, ed ogniqualvolta dopo cessato l'impedimento abbiano tosto adempito al loro dovere, si spedirà

il nuovo *admittatur* colla data del giorno successivo alla scadenza del precedente, quantunque si presentino dopo la scadenza de' giorni quindici.

35.

Si esprimerà nell' *admittatur* il nome, cognome, patria, ed età dello studente, l'esame da lui subito, se sia stato come infra semplicemente approvato, ovvero a pieni voti, o con lode, e l'anno di corso, a cui lo studente è ammesso.

Verrà quello spedito dal Segretario dell' Università, tosto che lo studente avrà presentato li recapiti prescritti, e sarà sottoscritto dal Censore.

Agli studenti delle facoltà, che fanno i loro studi in provincia, sarà l' *admittatur* spedito dal Prefetto degli studi, e sottoscritto dal Riformatore.

36.

Quelli, che frequentano le scuole di Chimica, e Botanica per essere approvati speciali, dovranno anche uniformarsi al disposto del presente Regolamento per quanto riguarda li doveri di pietà, e di studio, e gli *admittatur*; ma qualora abitino cogli speciali loro capi, la pensione sarà per natura sua approvata.

37.

Li giovani speciali, gli aspiranti ad essere approvati flebotomi, i droghieri, misuratori, od agrimensori, dovranno anch' essi pendenti gli anni di studio, o pratica per essi prescritta, frequentare le funzioni parrocchiali, accostarsi almeno una volta al mese al Sacramento della Penitenza, ed adempire a suo tempo al precetto della Comunione Pasquale.

Per essere ammessi agli esami, dovranno presentare li certificati del Parroco, e confessore, legalizzati dalla Curia vescovile, onde far risultare dell' adempimento a tali doveri.

TITOLO TERZO.

19

Degli Esami.

38.

Gli studenti, per essere ammessi ai gradi di Teologia, ed allo studio nelle facoltà di Legge, Medicina, e Matematica, dovranno prima ottenere il grado del magistero, e questo sarà anche necessario per quelli, che aspirano alla laurea in Chirurgia.

Il grado del magistero non si accorderà, se gli studenti non saranno stati approvati in due esami separati, il primo sulli trattati di Logica, Metafisica, Geometria, e sull' Eloquenza latina; il secondo sulli trattati di Filosofia morale, e di Fisica, e sull' Eloquenza italiana; e quanto ai Savoardi sulla francese, da darsi dai rispettivi Professori di Filosofia, ed Eloquenza della Regia Università.

39.

Trattandosi però d' ecclesiastici, che abbiano fatto l' intero corso di Teologia in provincia, e siano particolarmente raccomandati dal Vescovo, potrà il Magistrato dispensarli dagli esami pel magistero, ed abilitarli al conseguimento della laurea in Teologia, mediante gli esami di baccalauro, licenza, e laurea nella conformità prescritta ai §§. 4 e 5, cap. 10 de' Regolamenti annessi alle Costituzioni per la Regia Università di Torino.

40.

Gli aspiranti alla Legale, come pure quelli, che otterranno in avvenire posti gratuiti, dovranno pel magistero essere approvati in tre esami di un' ora ciascuno, uno sulla Rettorica, Eloquenza latina, ed italiana, e quanto a' Savoardi sulla francese; l' altro sulli trattati del primo anno di Filosofia; l' ultimo sui trattati del secondo anno.

Detti tre esami si daranno da due Professori dell'Università, ed il terzo esaminatore verrà destinato dal Magistrato della Riforma, o dalla Deputazione fra gl'individui aggregati al Collegio di Filosofia, e belle lettere.

Per l'esame di Eloquenza latina, ed italiana, ovvero francese, verranno assegnati dal Priore del Collegio di buone arti due temi di Rettorica, quali si faranno dal candidato in prosa latina, italiana, o francese in una sala chiusa dell'Università, e da lui nell'uscirne si rimetteranno al Segretario della medesima. Nel giorno dopo leggerà il candidato i suoi componimenti alla presenza degli Esaminatori, dai quali sarà poscia esaminato su qualche autore latino, italiano, ovvero francese, applicandovi i precetti di Rettorica.

Quegli studenti poi, i quali dopo aver già presi i due esami di Filosofia, come sopra all'art. 38, e dopo essere stati approvati, come all'art. 25, ottenessero un posto gratuito, ovvero dopo aver fatto qualche anno di corso in altra facoltà, si decidessero di applicare alla Legale, non vi saranno ammessi senza che subiscano l'esame di Eloquenza latina, italiana, ovvero francese, come sopra.

41.

Gli aspiranti alla Medicina esportano nel secondo esame pel magistero anche la Chimica, e faranno nella Regia Università il corso di Fisica, e Chimica, in conformità dei veglianti Regolamenti.

42.

Gli studenti dell'Università, che dopo aver subito l'esame del magistero, applicano in essa allo studio delle facoltà, dopo che avranno compito l'anno di corso nel modo determinato al titolo secondo, verranno dai rispettivi Professori esaminati nel modo prescritto dal Regolamento per gli esami annui.

43.

Dovranno li Priori delle Facoltà , e li Professori , che devono esaminare , ritrovarsi nell' Università all' ora fissata per gli esami ; non potrà darsi principio a questi , senza che tutti sieno presenti.

Tutti dovranno assistervi , e non potrà alcuno di essi assentarsi dalla sala , in cui si dà l'esame , senza che questo sia terminato.

44.

Nè li Priori delle Facoltà , nè li Professori potranno farsi supplire negli esami privati ; non potendo intervenire , sarà dal Riformatore di settimana , o dal Censore destinata la persona , che dovrà surrogarli.

Li casuali accordati per gli esami privati a' Priori , e Professori , spetteranno alle persone , che li suppliranno negli esami stessi , salvo siano impediti per causa di malattia , o per Regio servizio.

45.

Non potrà il Priore della Facoltà surrogare il Professore , e dar l'esame a vece di questi , a pena di nullità.

Mancando due Professori sarà sospeso l'esame privato , non potendosi ammetterne due supplenti , salvo riconosciuta la necessità ciò venga permesso dal Magistrato , o dalla Deputazione con suo decreto , di cui dovrà farsi menzione nel processo verbale dell' esame.

46.

Non potranno esaminarsi nella stessa ora più di due candidati.

47.

Si terrà un registro separato per gli esami privati di ciascuna Facoltà ; si noterà in esso l'esame dato , e se il

candidato sia stato approvato a pluralità, od a pieni voti, ovvero con lode.

Nel caso in cui il candidato sia stato ammesso a pieni voti, si procederà ad una seconda votazione per riconoscere, se gli si debba inoltre concedere l'approvazione di lode; tale approvazione non si accorderà, salvo che tutti gli esaminatori d'accordo giudichino avere il candidato date prove di singolare ingegno, di assiduità nello studio, e di distinta capacità.

Il processo verbale dell'esame sarà sottoscritto dal Priore, e da tutti gli Esaminatori a pena di nullità, e controsegnato dal Segretario dell'Università, o di lui sostituito, dopo finito l'esame.

48.

Nessuno potrà godere delle piazze gratuite, che saranno accordate agli studenti delle Provincie, se non sarà stato approvato a pieni voti nei tre esami, che dovrà subire pel magistero.

Gli studenti, che avranno ottenute quelle piazze, ne decaderanno, qualora pendente il corso fossero per la seconda volta soltanto approvati a pluralità di voti.

L'ammissione gratuita agli esami, di cui nel tit. 5 §. 7 delle Costituzioni per la Regia Università di Torino, non si accorderà, salvo consti che il ricorrente sia stato ne' precedenti esami approvato a pieni voti, e con lode.

49.

Affinchè quelli, che si distinguono negli esami ne abbiano pubblica testimonianza, si farà risultare nelle Patenti, qualora abbiano ottenuta l'approvazione a pieni voti, o con lode.

50.

Si darà sempre la precedenza negli esami a quelli, che furono negli esami precedenti approvati con lode: e quelli approvati a pieni voti saranno preferiti a quelli, che furono solamente approvati a pluralità di voti.

51.

I Professori di Legge, di Medicina, e di Chirurgia per gli esami pubblici di licenza, e laurea faranno in presenza del Segretario dell'Università l'estrazione dei titoli dei trattati da difendersi, e divideranno questi in tesi nella conformità prescritta ai §§. 8, 12, e 13 del cap. 10 dei Regolamenti annessi alle Costituzioni per la Regia Università di Torino.

52.

Li Dottori aggregati, che saranno autorizzati a fare la ripetizione, non potranno surrogare li Professori negli esami privati di que' studenti, che avranno seguito le loro lezioni, nè argomentare, o dare il loro voto negli esami pubblici dei medesimi.

53.

Li casuali fissati per gli Esaminatori, ed altri partecipanti nelli depositi degli esami, non si estrarranno dalla cassa dell'Università senza mandato da spedirsi al fine di ciascun mese a favore di que' soli, che sono intervenuti.

La porzione degli assenti nei pubblici esami, non occupati per Regio servizio, li quali non faranno entro il mese constare con memoria al Magistrato, od alla Deputazione di essere stati legittimamente impediti, sarà per una metà compresa nel mandato di mensile retribuzione a favore di tutti quelli, che sono intervenuti, e per l'altra metà cederà irrevocabilmente all'Erario della Regia Università.

54.

A maggior dichiarazione del §. 2, cap. 2, tit. 8 delle Costituzioni per la Regia Università di Torino, e dei §§. 23, 24 e 25, cap. 10 dei Regolamenti annessi, occorrendo il caso di qualche aggregazione a' Collegi delle Facoltà, dovrà il Priore informare il Magistrato, o la Deputazione di quelli

che si saranno a lui presentati per esservi ammessi, spiegando quello, o quelli fra essi, che per suo avviso meritano d'essere preferiti.

Si darà copia di tale proposizione a ciascuno dei membri del Magistrato, o della Deputazione, affinchè possa assumere esatte informazioni sul merito degli aspiranti.

Non si ammetterà alcuno all'esame dell'aggregazione senza che risulti della di lui fedeltà, ed affezione al Regio Governo, che siasi distinto nello studio, e per talento nelle scuole, e tanto pendente, come dopo il corso degli studi abbia tenuta una condotta qual si conviene ad un giovine morigerato, e cristiano, adempiendo con assiduità, ed esattezza ai precetti della Santa Chiesa.

Dopo assunte le informazioni sul merito degli aspiranti, il Magistrato, o la Deputazione determinerà quale fra essi abbia ad essere ammesso all'esame d'aggregazione.

Si farà dal Priore della Facoltà trenta giorni prima dell'esame, in presenza del Segretario dell'Università, e del Censore, l'estrazione di tre trattati, di cui dovrà esporre le principali questioni, servendosi delle tesi dei Professori; gli altri tre trattati verranno assegnati dal Priore della Facoltà.

55.

Si farà, venti giorni prima dell'esame, alla presenza del Segretario l'estrazione a sorte per gli esami sì privati, che pubblici, di cui ai §§. 16, 17, e 18 del detto cap. 10 dei Regolamenti, ed il Dottore di Teologia aspirante alla laurea in Legge, oltre ai trattati estratti a sorte, sarà nell'esame privato esaminato sulle istituzioni civili, e canoniche.

56.

A vece dell'esame privato di ore tre con intervento dei Professori delle facoltà, e di quattro Consiglieri del Collegio, stabilito dai §§. 19 e 20 di detto cap. 10, li soggetti

ammessi alla conferma di Laurea nell' Università subiranno due esami privati di ore due avanti li soli Professori, previa estrazione di trattati a sorte nella conformità stabilita all'articolo 55.

57.

L'aggregazione al Collegio delle Arti sarà d' ora in avvenire preceduta da un esame, o saggio pubblico.

La qualità dell' esame, o saggio sarà determinato da Regolamento da approvarsi da Sua Maestà.

58.

Il Collegio di Buone Arti sarà composto di ventiquattro Dottori aggregati: cioè otto per ciascuna delle classi di Filosofia, Matematica, e belle lettere, oltre ai Professori di queste classi, che continueranno a far parte del medesimo.

59.

Gli aspiranti all' aggregazione di detto Collegio dovranno presentarsi al Priore per essere da questo proposti, ed ammessi dal Magistrato, o dalla Deputazione, nella conformità stabilita dall' art. 54 pell' aggregazione ai Collegi delle altre Facoltà.

60.

Quelli fra gli aggregati ai Collegi dell' Università, che pendente due anni non interverranno agli esami, ovvero mancheranno alla maggior parte di essi pendenti quattro anni successivi senza essere impediti per causa di malattia, o Regio servizio, entreranno nel novero degli emeriti, e saranno senz' altro surrogati.

TITOLO QUARTO.

*Delle scuole di Medicina, e di Chirurgia
in Torino, ed in Genova.*

61.

Le scuole di Medicina, e di Chirurgia in Torino si faranno nel Palazzo della Regia Università, ed ivi pure si collocheranno li gabinetti di anatomia, e Patologia.

Gli studenti del primo, e del secondo anno interverranno alle dissecazioni anatomiche già prescritte per li Chirurghi col Regio Biglietto del 10 di ottobre 1815.

62.

Le scuole di Medicina teorico-pratica, cui interverranno gli studenti del terzo, e quarto anno, dureranno un' ora e mezzo; s'impiegherà mezz' ora nella visita degli infermi travagliati dalle malattie, delle quali i Professori trattano nell' anno scolastico, esercitando gli studenti a rettamente interrogare gl' infermi, e ad ordinare i rimedi; il restante tempo s'impiegherà nella spiegazione, la quale s' aggirerà intorno alle malattie state nella visita esaminate.

Le altre dureranno un' ora ed un quarto.

63.

Dovranno li Professori trovarsi all' ora fissata per dar tosto principio alla lezione.

64.

Si darà una lezione al dopo pranzo, le altre alla mattina, ed il Professore della prima lezione non sortirà dalla scuola avanti che sia entrato il Professore della seconda.

Le scuole in Genova si faranno come per lo passato, alcune nel Palazzo della Regia Università, ed altre nello Spedale Maggiore.

Procurerà intanto la Deputazione agli Studi, che vi s' introducano le regole vigenti nelle scuole di Medicina, e di Chirurgia di Torino, sì nelle ore destinate all' insegnamento che pel metodo del medesimo.

V. ROGET DE CHOLEX

d'ordine di S. M.

Le arti in Europa si trovano come per lo spazio, come
nel Palazzo della Regia Università, ed altre nelle
Maggiori.
Promossi intanto la Dilettazione, ed i Studi, che vi
s'introducono la scuola, e gli studi di Medicina, e
di Chirurgia di Torino, si può dire, che si insegnano
meno che per metodo di medicina.

V. ROSET DE CHOLEY
L'anno di S. M.